

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1414**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPUGI, PASTORE, PACATI, VALSECCHI, BUBBIO, PEDINI, CARCATERRA,
SCOCA, FERRERI PIETRO, CASTELLI AVOLIO, MALVESTITI, GUERRIERI
FILIPPO, ANDREOTTI, GITTI, ROSELLI***Annunziata il 27 gennaio 1955*

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come precedentemente al conflitto italo-turco del 1911-1912, il mutilato per causa di servizio ordinario ed il mutilato per causa di guerra avessero sostanzialmente la stessa configurazione giuridica, di guisa che il trattamento riservato all'uno o all'altro non si diversificava; in particolare il trattamento economico era per entrambi quello della pensione privilegiata ordinaria quale risultava dall'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

In conseguenza degli eventi bellici del conflitto italo-turco surricordato, con legge 23 giugno 1912, n. 667, vennero istituite per la prima volta pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Marina per mutilazioni od invalidità contratte in quella campagna di guerra ed in quelle future.

I successivi grandiosi eventi bellici del conflitto italo-austriaco inserito nel più vasto quadro della prima grande guerra mossero tutti i governi nel periodo bellico e susseguente a prendere in particolare considerazione i bisogni di natura economica ed assi-

stenziale del grande numero di mutilati ed invalidi di guerra, che si erano coperti di gloria nei lunghi anni [del conflitto armato.

Tale necessità fece peraltro trascurare il diuturno, continuo e silenzioso sacrificio di tutti coloro che, servendo il Paese nelle Forze armate ed assimilate ed in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, assicurano la libertà e la sicurezza dei cittadini e garantiscono il sereno sviluppo delle istituzioni, e che nell'assolvimento del loro dovere quotidianamente incorrono in eventi di servizio che provocano loro gravi minorazioni e talora anche la morte.

Sono questi i mutilati ed invalidi per servizio ed i caduti per servizio ai quali nel rinnovato clima di giusta esaltazione dei valori spirituali che stanno alla base del sacrificio, compiuto dai più fedeli servitori dello Stato, si è rivolta la comprensiva considerazione del legislatore durante la decorsa legislatura e nel corso della presente.

Per intendere quale sia e come sia giuridicamente definita la benemerita categoria, si riporta qui la definizione che si evince dall'articolo 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74):

« Sono invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

« Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma ».

Accanto ai provvedimenti di carattere generale, quali la legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha stabilito l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, sono da ricordare numerosi provvedimenti, che senza estendere completamente ai mutilati ed invalidi per causa di servizio tutte le disposizioni in materia di pensioni stabilite per gli invalidi di guerra, hanno tuttavia attenuato la sperequazione prodottasi nel tempo a danno degli appartenenti alla 1^a categoria.

Fra tali provvedimenti meritano particolare menzione il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, che concede un assegno suppletivo di lire 30.000 annue ai mutilati per servizio della 1^a categoria; il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, col quale sono stati concessi ai grandi invalidi per causa di servizio gli stessi assegni di superinvalidità e lo stesso assegno per l'accompagnatore spettanti ai grandi invalidi di guerra non combattenti; il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, col quale sono stati stabiliti congrui aumenti agli assegni di superinvalidità e all'indennità per l'accompagnatore degli invalidi per servizio in concomitanza con analogo provvedimento in pari data riguardante i mutilati di guerra; la legge 4 maggio 1951, n. 306, che ha stabilito l'applicabilità ai mutilati per servizio delle tabelle di infermità delle pensioni di guerra, nonché degli assegni di superinvalidità e di cura e dell'indennità per l'accompagnatore nella stessa misura degli invalidi di guerra; la legge 27 dicembre 1953, n. 993, che ha esteso ai titolari di pensione privilegiata ordinaria, altre disposizioni già contemplate dalla legislazione vigente a favore degli invalidi di guerra ed in particolare il principio del passaggio a vita della pensione per gli invalidi affetti da tubercolosi dopo

quattro anni dalla data della prima concessione; la legge 16 aprile 1954, n. 147, che abbina nel medesimo provvedimento norme a favore dei grandi invalidi così di guerra come di servizio.

I provvedimenti citati indicano chiaramente che il legislatore ha inteso gradatamente colmare la distanza che si era stabilita nel tempo tra il trattamento economico degli invalidi di guerra ed i titolari di pensione privilegiata ordinaria, in adesione a chiari criteri perequativi e di giustizia ed in analogia all'indirizzo costantemente seguito dalla legislazione per la stessa materia adottata dai più importanti Paesi del mondo.

Nel corso delle discussioni avvenute in Parlamento per l'approvazione dei provvedimenti legislativi citati e di altri non espressamente ricordati, è stata rilevata da più parti la frammentarietà delle norme che disciplinano l'istituto della pensione privilegiata ordinaria, e come è stato fatto anche per la complessa legislazione sulle pensioni di guerra, è stata sottolineata la necessità di pervenire quanto prima possibile al completamento organico dell'edificio giuridico di tale istituto.

La presente proposta di legge non ha l'ambizione di soddisfare compiutamente i surricordati voti, ma si propone di integrare le disposizioni vigenti in materia di pensione privilegiata ordinaria fino a consentire di colmare gran parte dei vuoti che la legislazione concernente tale materia presenta.

Nel perseguire tale scopo è stato adottato il criterio di ricalcare, per quanto possibile, senza intaccare sostanzialmente le diverse strutture della pensione di guerra e della pensione privilegiata ordinaria, la legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Tale indirizzo è sembrato il più rispondente ai giusti interessi della categoria.

Esso non infirma peraltro i caratteri particolari della pensione privilegiata ordinaria che rimane distinta e diversa nella sua struttura dalla pensione di guerra, in quanto tiene debito conto del rapporto di impiego esistente al momento in cui si verifica l'infortunio di servizio.

La presente proposta di legge contiene da una parte una serie di norme che trovano perfetto riscontro in altre analoghe esistenti a favore dei pensionati di guerra e che trovano la loro giustificazione etica e giuridica nella considerazione che a parità di grado di mutilazione o di infermità, uguali sono i bisogni dell'invalido di guerra e dell'invalido per servizio.

D'altra parte, essa affronta e risolve la grave sperequazione finora verificatasi a danno dei dipendenti civili e militari dello Stato che, riportando in servizio e per causa di servizio, lesioni od infermità tali da non impedire la prosecuzione del normale servizio vengono trattenuti in servizio senza che sia loro corrisposto alcun particolare trattamento economico a titolo di risarcimento del danno subito.

Non è chi non veda, infatti, quanto sia poco giusto corrispondere uno stesso trattamento economico, ossia il normale trattamento di attività di servizio, a due dipendenti dello Stato, civili o militari, di pari grado o di pari funzioni, uno dei quali abbia conservato la propria integrità fisica, mentre l'altro ha l'organismo più o meno minorato perchè ha assolto compiutamente il proprio dovere anche in circostanze che potevano, come hanno fatto, pregiudicare la sua incolumità personale.

Le misure che si propongono per ovviare a tale stato di cose, non sono soltanto rivolte, però, a rendere giustizia a questi negletti servitori dello Stato, ma tendono anche a tutelare maggiormente gli interessi della pubblica Amministrazione.

È noto infatti agli studiosi dei problemi della pubblica Amministrazione che l'attuale legislazione in materia di pensioni privilegiate ordinarie, non garantendo sufficientemente il dipendente dello Stato, civile o militare, in caso di infortunio per causa di servizio, induce talune categorie di impiegati a rifuggire, per quanto possibile, da incarichi particolarmente rischiosi con conseguenti notevoli danni per gli interessi generali del Paese.

D'altra parte, pubblici dipendenti addetti anche a compiti di responsabilità, contraendo infermità per causa di servizio, sono indotti sovente a nascondere il loro stato menomato all'Amministrazione per evitare un provvedimento di collocamento a riposo che darebbe loro un trattamento economico insufficiente.

Ed è chiaro che una situazione del genere può provocare talvolta danni gravissimi alle persone ed alle cose, con oneri per lo Stato ben maggiori di quelli che lo Stato stesso dovrebbe sopportare in conseguenza della applicazione delle disposizioni contenute nella presente proposta.

Esaminando in particolare le singole disposizioni, si rileva che:

Art. 1. — L'articolo adegua la misura dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore alla effettiva entità del salario da corrispondersi al

medesimo ed innova rispetto alle precedenti norme in quanto estende la indennità stessa a tutti gli invalidi di 1^a categoria con assegni di superinvalidità comprendendo anche taluni punti delle lettere B e G che fino ad oggi sono esclusi da tale beneficio, e ciò in conformità al disposto della legge 11 aprile 1953, n. 263, relativa ai mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2. — Viene proposto l'adeguamento dell'assegno suppletivo per gli invalidi di 1^a categoria sprovvisti di assegni di superinvalidità in analogia al disposto della legge 11 aprile 1953, n. 263, già citata. L'ammontare del nuovo assegno suppletivo viene mantenuto leggermente al di sotto di quello concesso ai mutilati ed invalidi di guerra secondo il criterio seguito nei precedenti adeguamenti.

Il 2° comma dell'articolo riguarda quei pochissimi superinvalidi, aventi rapporto di impiego, dei bassi gradi dell'Amministrazione con pochissimi anni di servizio i quali, anche con i benefici contemplati nel successivo articolo 11, resterebbero, come trattamento pensionistico globale, molto al di sotto del trattamento pensionistico di guerra.

Il comma riafferma altresì che anche detto assegno deve essere conteggiato ai fini della limitazione di cui al 3° comma di detto articolo 11.

Art. 3. — L'articolo sostituisce gli attuali assegni di caroviveri con una indennità di contingenza di pari importo. Tale provvedimento è reso necessario dal fatto che per numerose categorie di invalidità l'attuale assegno di caroviveri rappresenta la quasi totalità del trattamento complessivo, e viene a cessare ogni qualvolta l'invalido è assunto al lavoro col risultato di annullare quasi completamente il rimborso del danno patito.

Poiché il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, stabilisce che nessuna modificazione deve essere apportata al trattamento di pensione privilegiata ordinaria degli invalidi per servizio qualunque sia il grado della rieducazione conseguito e l'occupazione per la quale sono assunti, appare equo il criterio proposto con l'articolo 3 e in particolare il contenuto del 2° comma di esso, con il quale si intende ribadire che in caso di collocamento al lavoro il mutilato per servizio continua ad avere diritto alla corresponsione dell'indennità di contingenza.

Il criterio invocato è analogo a quello in vigore per i mutilati ed invalidi di guerra a norma della citata legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 4. — L'articolo contempla un caso particolare ad evitare incertezze di giurisprudenza e dispone che l'assegno di cura spetta anche allorché la categoria di pensione sia stata assegnata per cumulo di infermità di cui una di natura tubercolare ancorché sospetta.

Art. 5. — L'articolo estende giustamente ai mutilati e invalidi per servizio l'assegno cosiddetto di previdenza, già concesso fin dal 1937, con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1879, agli invalidi di guerra di età superiore agli anni 55 o 60, ovvero inabili a qualsiasi proficuo lavoro, in condizioni di bisogno.

Art. 6. — L'articolo ha un contenuto etico e sociale e considera il caso dei mutilati e invalidi per servizio che pur non essendo stati riconosciuti inabili a qualsiasi lavoro, in conseguenza della natura e del grado della loro infermità o della situazione del mercato del lavoro si trovano praticamente nella impossibilità di essere proficuamente collocati. Per essi viene contemplato il diritto ad un trattamento particolare e vengono stabilite le entità e le modalità di conseguimento analogamente a quanto viene praticato per gli invalidi di guerra (articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ed articolo 4 della legge 11 aprile 1953, n. 263). Il numero dei casi di applicazione di questo articolo si prevede non abbia ad eccedere il mighaio.

Art. 7. — L'articolo regola alcuni casi, per quanto non frequenti, assai pietosi. Può avvenire che l'avente diritto alla pensione privilegiata per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, riportata in servizio e per causa di servizio, sia già affetto dalla perdita del corrispondente organo, ovvero possa perdere successivamente all'evento di servizio, per cause estranee ad esso, l'organo superstite. È evidente la situazione diversa, rispetto ai casi normali e disgraziata in cui vengono a trovarsi detti invalidi ed appare ispirata a criteri di equità la disposizione che concede ad essi la pensione o l'assegno rinnovabile in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Tale principio è già adottato per gli invalidi di guerra a norma della legge 10 agosto 1950, n. 648, articolo 40.

Art. 8. — Riconosce ai figli ed al coniuge dell'invalido per servizio di 1^a categoria il diritto ad assegni integrativi aventi in definitiva la funzione di assegni familiari previsti per tutti i lavoratori in genere e che trovano quindi una piena giustificazione per gli invalidi di 1^a categoria impossibilitati al cento per

cento al lavoro proficuo (articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Art. 9. — L'articolo contiene norme interpretative del precedente articolo 8 (articolo 47 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Art. 10. — L'articolo tende a colmare alcune delle disparità di trattamento attualmente esistenti tra mutilati per servizio civile e mutilati per servizio militare, giusto il criterio di considerare le due categorie sempre alla stessa stregua, come affermato dal Sottosegretario di Stato, senatore Mott, nella sua risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Colitto n. 4363 (Camera deputati - Atti parlamentari, pag. 7875). Il 3° comma trova riscontro nell'articolo 48 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 11. — L'articolo introduce un principio che è innovatore per la categoria dei mutilati e invalidi per servizio, mentre costituisce ed ha sempre costituito motivo basilare nella legislazione di guerra e di cui è possibile fin d'ora apprezzare la particolare efficacia.

Come il mutilato e invalido di guerra collocato a riposo cumula il risarcimento del danno sofferto (pensione di guerra ed assegni annessi) con il trattamento di quiescenza inerente al servizio prestato, così al mutilato e invalido per servizio si riconosce il diritto al cumulo del risarcimento del danno sofferto (pensione privilegiata ordinaria compresi gli assegni annessi) con un assegno integratore pari all'importo della pensione ordinaria e dell'annesso assegno di caroviveri se ha maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, oppure a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, qualora tale diritto non abbia maturato.

In tal modo viene a perequarsi, in linea di principio, il trattamento finanziario delle due categorie consorelle e si armonizzano nei risultati concreti le conseguenze applicative dei due istituti affini ma ben differenziati, della pensione di guerra e della pensione privilegiata ordinaria, relativi entrambi a menomazioni fisiche aventi identica incidenza soggettiva.

Tale armonizzazione è resa più completa dal disposto del 3° comma dello stesso articolo 11, il quale prevede che l'assegno integratore venga diminuito, ove occorra, di un importo tale che il trattamento complessivo spettante non superi l'importo del trattamento globale che sarebbe spettato qualora la minorazione fosse stata causata dal servizio di guerra. Analogo principio viene introdotto a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso.

Si afferma così per la prima volta in forma esplicita in un provvedimento legislativo il criterio costantemente osservato dal Ministro del tesoro di non stabilire a favore dei mutilati e invalidi per servizio concessioni di natura economica che consentano agli stessi di percepire un trattamento globale di pensione superiore ai corrispondenti pari grado della categoria dei mutilati di guerra.

Art. 12. — L'articolo rende finalmente giustizia ai dipendenti civili e militari dello Stato che hanno riportato mutilazioni od infermità a carattere permanente e che, per essere ancora idonei al servizio stesso, non sono stati collocati a riposo e non hanno, pertanto, conseguito alcun beneficio connesso alle minorazioni di cui sono affetti. Ad essi è accordata la pensione privilegiata ordinaria da cumularsi con il trattamento di servizio attivo come già si verifica per i mutilati e invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria riassunti in servizio presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di provenienza.

Ciò porrebbe termine all'anomalia giuridica che attribuisce a due mutilati od invalidi per servizio affetti dalla stessa minorazione fisica due trattamenti diversi qualora dopo il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria uno di essi continui a prestare servizio alle dipendenze della Amministrazione di origine e l'altro venga assunto presso un'Amministrazione statale diversa.

Per chiarire come la pensione privilegiata per invalidità per causa di servizio debba essere considerata aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione e quindi derivi come diritto distinto da un fatto distinto dalla normale attività dell'interessato cui corrisponde la retribuzione normale, si legga l'articolo 14 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, che reca: « la presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e la occupazione per la quale siano assunti. Analogamente il collocamento obbligatorio degli orfani dei caduti per servizio non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione ».

Se questa norma vale per l'impiego privato non varrà per il pubblico impiego?

All'atto del collocamento a riposo i dipendenti civili e militari dello Stato ai quali si applica il presente articolo vengono a percepire in aggiunta alla pensione privilegiata stessa un assegno integratore analogo a quello previsto dal precedente articolo 11.

Uguale beneficio è previsto per i dipendenti civili e militari dello Stato, mutilati e

invalidi per causa di servizio, già collocati a riposo e quindi riassunti ovvero richiamati in servizio nei ruoli d'onore, nonché per le vedove e per gli orfani del personale stesso.

L'innovazione risponde a rigorose esigenze di equità e di giustizia in quanto è ormai universalmente ammesso dalla coscienza giuridica più evoluta che l'eventuale mantenimento in servizio di un dipendente dello Stato, mutilato, non basta per asserire che all'impiegato stesso in conseguenza della minorazione da lui riportata non si è verificata alcuna decurtazione del suo reddito di lavoro.

Con un siffatto arcaico ragionamento si trascura infatti di considerare sia l'effettiva diminuita capacità di estrinsecare altre mansioni più redditizie, sia pure nell'ambito della stessa pubblica Amministrazione, sia i nuovi oneri che il dipendente mutilato o invalido è costretto a sostenere per i molteplici bisogni connessi al suo stato. A ciò si possono aggiungere i danni che gli specialisti in materia di risarcimenti chiamano *non patrimoniali*, ossia il danno estetico, i danni alla vita di relazione, i danni provocati da traumi psichici, ecc.

Ad un esame non approfondito il disposto di cui all'articolo in discorso, può sembrare suscettibile di arrecare un sensibile onere al bilancio dello Stato. In effetti, il numero dei dipendenti civili e militari dello Stato, mutilati e invalidi per servizio debitamente riconosciuti e tuttora trattenuti in servizio, è limitato e tale da non giustificare eventuali remore all'adozione di un provvedimento di giustizia vivamente sentito non solo dai diretti interessati, ma da tutto il personale dell'Amministrazione.

Occorre inoltre tener presente che non pochi mutilati ed invalidi per servizio riassunti presso Amministrazioni dello Stato diverse da quella di origine, all'atto del definitivo collocamento a riposo vengono a trovarsi nelle condizioni di farsi applicare il ricongiungimento del servizio prestato anteriormente e posteriormente all'evento, il che si risolve per essi in un trattamento di quiescenza identico a quello dei colleghi, fisicamente integri, aventi lo stesso grado e lo stesso numero di anni di servizio.

In tal caso la mutilazione e la invalidità per causa di servizio vengono a perdere qualsiasi rilevanza economica in favore di chi le ha subite, con evidente offesa all'equità e alla giustizia.

Ma non basta: per ottenere un simile inadeguato trattamento, il mutilato ed invalido per servizio deve rifondere allo Stato

l'ammontare delle annualità di pensione privilegiata ordinaria legittimamente percepite dopo la riassunzione, e qualora non sia in grado di farlo, deve accontentarsi di cumulare la pensione privilegiata ordinaria con quella ordinaria riferita ai soli anni di servizio prestati dopo l'evento, anche se come spesso accade, tale somma risulta inferiore al trattamento unico più sopra considerato.

Quando cio si verifica la mutilazione e la invalidità per causa di servizio si risolvono addirittura in una decurtazione del trattamento di quiescenza rispetto al più grado non minorato, il che è da considerarsi ancor più deprecabile.

La norma che si propone evita che abbiano ancora a ripetersi casi del genere.

Art. 13. — Contiene norme interpretative del precedente articolo 12.

Art. 14. — L'articolo sopprime una limitazione non più richiesta dalle mutate esigenze dei tempi e da anni abbandonata per il riconoscimento del diritto alla pensione alle vedove di guerra, e considera, agli effetti della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria a favore della vedova e degli orfani, tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto sempreché sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

In analogia a quanto stabilito per le vedove di guerra (articolo 58 della legge 10 agosto 1950, n. 648), viene riconosciuta la tempestività del matrimonio se la richiesta delle pubblicazioni è anteriore all'evento da cui siano derivate le ferite, lesioni ed infermità che hanno provocato la morte del dipendente civile o militare.

Art. 15. — La crescente aderenza alla legislazione previdenziale per i lavoratori di tutte le categorie fa apparire equo che alla cessazione della abilità a qualsiasi proficuo lavoro da parte delle vedove dei caduti per servizio ed alle vedove dei mutilati per servizio deceduti in conseguenza della loro infermità o mutilazione venga concesso un assegno di previdenza il cui importo è commisurato alle condizioni di effettivo bisogno delle titolari (articolo 56 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Art. 16. — L'articolo detta norme interpretative nei casi di reversibilità di cui al precedente articolo 11 (articoli 60 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Con gli articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano ai genitori ed ai collaterali del militare deceduto per causa di servizio, norme analoghe a quelle esistenti nella legislazione di guerra

(vedi articoli 72, 74, 77, 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Art. 21. — L'articolo innova la legislazione vigente in materia estendendo ai genitori e collaterali dei dipendenti civili dello Stato titolari di trattamento privilegiato di pensione, degli ex salariati titolari di pensioni speciali e degli ex agenti delle Ferrovie dello Stato titolari di pensioni eccezionali, le disposizioni relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata da parte dei genitori e dei collaterali di militari già previste nei precedenti articoli e dalle norme legislative in vigore, in rispondenza a chiari, evidenti principi di equità e di giustizia.

Art. 22. — L'articolo tiene conto della eccezionalità del periodo dell'ultima guerra e del dopoguerra fino ad oggi che in molti casi non ha consentito ai militari titolari di pensione privilegiata ordinaria di presentare tempestivamente domanda di aggravamento creando stridenti sperequazioni in seno alla categoria interessata. Conseguentemente prevede la concessione per una sola volta di una sanatoria a tale situazione.

Art. 23. — L'articolo estende alle pensioni privilegiate ordinarie ed agli assegni annessi il trattamento fiscale previsto per le pensioni di guerra dall'articolo 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e ciò in base all'applicazione della legge n. 539 del 15 luglio 1950.

Il 2° comma deriva dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, e rappresenta un chiarimento della medesima necessario ad evitare incertezze nell'applicazione.

Analogamente dicasi per il 3° comma, che di fatto è già applicato in tal senso su conforme parere del Ministero del tesoro: viene escluso l'assegno integratore sul quale va compiuta la trattenuta E. N. P. A. S. essendo detto assegno connesso con il trattamento ordinario di pensione.

Art. 24. — L'articolo comprende due distinte disposizioni che mirano rispettivamente a consentire alla categoria di mutilati e invalidi per causa di servizio di esprimere il proprio pensiero sia nel seno delle Commissioni mediche che sottopongono a visita gli appartenenti alla categoria, sia nel Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Tali disposizioni trovano esatto riscontro nelle analoghe norme vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra (vedi articoli 99 e 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Art. 25. — I primi due commi dell'articolo contemplano disposizioni analoghe a quelle stabilite dall'articolo 117 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

LECISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il 3° comma stabilisce il termine entro il quale i dipendenti civili e militari dello Stato, mutilati o invalidi per causa di servizio e tuttora mantenuti nel posto che occupavano prima dell'infortunio per causa di servizio, possono richiedere la concessione del trattamento privilegiato di pensione da cumulare con il trattamento di servizio di cui fruiscono.

Il 4° comma prevede, in ossequio ad un principio generale normalmente applicato in materia di trattamenti economici, la facoltà, per coloro che sono stati collocati a riposo e che hanno esercitato un diritto di opzione in base alle disposizioni vigenti antecedentemente, di conseguire il trattamento economico risultante dall'applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, ove tale trattamento risulti per essi più favorevole.

Art. 26 — Determina le modalità per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a circa lire 300.000.000, come risulta dalla relazione analitica di cui all'allegato A.

* * *

Onorevoli colleghi! la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra acuta disamina non meno che alla vostra sensibilità ed alla vostra comprensione per coloro che hanno sacrificato la loro integrità fisica, quasi sempre nei migliori anni della loro vita, al servizio del Paese, vuol costituire non soltanto il logico coronamento di un indirizzo legislativo ormai consolidato, ma anche la viva testimonianza dell'affetto e della riconoscenza del Paese per questi benemeriti servitori dello Stato.

Ogni giorno, col pulsare della vita della Nazione, si accrescono le file dei mutilati e invalidi per servizio e spesso le schiere dei caduti.

La sola Arma dei Carabinieri nel 1952 ha dato 38 caduti per servizio e 1819 feriti per eventi di servizio, dei quali 270 pensionati per lesioni riportate in servizio; la stessa Arma nel 1953 ha dato 30 caduti per servizio e 1750 feriti, dei quali ben 358 collocati a riposo per mutilazioni od infermità dipendenti dal servizio.

E non si tratta di oscuri eventi di servizio, ma sovente di mirabili atti di valore. Basti ricordare che nel citato biennio 1952-53 ad appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono state concesse al valor militare ben 5 medaglie d'oro, 55 medaglie d'argento e 113 di bronzo, oltre a 145 Croci al valor militare. Nello stesso periodo di tempo ad appartenenti all'Arma sono state conferite al valor civile, una medaglia d'oro, 9 medaglie d'argento e 20 di bronzo, oltre a 74 attestati di pubblica benemerenzza e 1010 encomi solenni.

Lo stesso potrebbe dirsi degli altri Corpi armati o paramilitari e degli appartenenti a numerose Amministrazioni dello Stato.

Ciò significa che la dedizione e lo spirito di sacrificio sono ancor sempre alla base del servizio che il cittadino italiano esplica alle dirette dipendenze dello Stato in ciascuna delle branche in cui esso si articola.

Compete a noi, uomini di Governo e membri del Parlamento, far sì che questo sacrificio non venga sottovalutato ed ottenga il meritato riconoscimento.

ALLEGATO A.

CALCOLO APPROSSIMATIVO DELLA SPESA

Art. 1

Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti

lettera A-bis	casì N.	4
» B	» »	60
» C	» »	35
» D	» »	30

Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

lettera A-bis	casì N.	3
» B	» »	60
» C	» »	35
» D	» »	25

È prevista una spesa di lire 11.448.000.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2

Casi 211. — È prevista una spesa di lire 16.880.000.
Il calcolo per il 2° comma va contemplato nel successivo articolo 11.

ART. 3.

Pensioni od assegni di cui alla lettera *a*) dalla 2ª all'8ª categoria non tabellare e 2ª categoria tabellare, casi 1600 di cui 175 nelle pubbliche Amministrazioni (spesa prevista), lire 10.962.000.

Pensioni od assegni di cui alla lettera *b*), casi 7000 di cui 220 occupati nelle pubbliche Amministrazioni (spesa prevista) lire 2.428.800.

Pensioni od assegni di cui alla lettera *c*), casi 3000 di cui 77 occupati nelle pubbliche Amministrazioni (spesa prevista) lire 3.344.880.

È prevista una spesa complessiva di lire 16.735.680

ART. 5

Considerati i rigidi criteri limitativi nelle concessioni, in base all'esperienza degli invalidi di guerra, si può calcolare a circa 50 il numero degli eventuali beneficiari per l'assegno totale e per circa 100 quello degli eventuali beneficiari per l'assegno ridotto. È prevista una spesa complessiva di lire 7.200.000.

ART. 6

Il 1° comma prevede una spesa irrilevante.

Il 2° comma calcolando un numero fluttuante di disoccupati aggirantesi intorno al migliaio (i dati attuali sono per 798 disoccupati) determina una spesa di lire 144.000.000.

ART. 8.

Invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità	N.	1273
Figli minorenni a carico	"	3629

È prevista una spesa di lire 10.887.000.

ART. 11

Tenendo conto anche dell'assegno di lire 230.000 annue di cui al 2° comma, rientrante nel limite non superabile del trattamento di guerra.

È da notare che:

1°) per i ferrovieri il calcolo della pensione f. N. A. I. L. rende irrilevante l'assegno integratore (circa 3000 unità);

2°) per gli invalidi dalla 2ª all'8ª categoria la differenza con la pensione di guerra è irrilevante e talvolta addirittura negativa.

Il calcolo va fatto soprattutto in rapporto ai 271 superinvalidi che avevano rapporto d'impiego i quali verrebbero a beneficiare, al massimo di una differenza di circa lire 240.000 annue.

È prevista una spesa di lire 65.040.000.

ART. 12.

La valutazione della spesa è estremamente difficile in quanto non si conosce il numero dei dipendenti civili dello Stato ancora in servizio che abbiano riportato infermità o mutilazioni per causa di servizio, senza rompere il loro rapporto d'impiego. La spesa dovrebbe essere però irrilevante in quanto l'eventuale trattamento di pensione, da cumularsi con quello di servizio attivo, dovrebbe essere sempre relativo ad infermità o mutilazioni di entità non rilevante.

ARTICOLI. 4, 7 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22.

È prevista una spesa irrilevante.

TOTALE SPESA PREVISTA: Lire 272.190.680

che potrà raggiungere i 300 milioni, tenuto conto della spesa derivante dall'applicazione degli articoli 4. 7. 15. 17. 18. 20. 21. 22.

ALLEGATO B.

PRECEDENTI LEGISLATIVI

- Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 . Testo unico sulle pensioni civili e militari
- Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603 Regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui al regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
- Legge 23 giugno 1912, n. 667 Istituzione di pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina.
- Decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 Regolamento sulle pensioni privilegiate di guerra
- Legge 11 marzo 1926, n. 416 (v. *Lex* 1926, pag. 794) Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.
- Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 (v. *Lex* 1926, pag. 32) . . . Norme per il trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato.
- Regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024 (v. *Lex* 1928, pag. 671) Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.
- Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703 (v. *Lex* 1933, pag. 794) Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti.
- Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 (v. *Lex* 1934, pag. 1343) Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
- Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820 (v. *Lex* 1934, pag. 2365) Istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.
- Regio decreto 13 dicembre 1934, n. 2100 (v. *Lex* 1935, pag. 12). . . . Estensione al corpo degli agenti di pubblica sicurezza delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio .
- Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1879 (v. *Lex* 1937, pag. 1889) Previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili.
- Legge 11 aprile 1938, n. 420 (v. *Lex*, pag. 689 del 1938) Norme per regolare il cumulo di stipendi e per pensioni a carico dello Stato.
- Regio decreto 23 gennaio 1940, n. 70 (v. *Lex* 1940, pag. 341) Estensione al personale civile delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, relativo alla istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 (v. <i>Legg.</i> 1945, pag. 185)	Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 840 (v. <i>Legg.</i> 1947, pag. 1266)	Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie
Decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3 (v. <i>Legg.</i> 1948, pag. 405)	Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse
Decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 (v. <i>Legg.</i> 1948, pag. 452)	Disposizioni a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 (v. <i>Legg.</i> 1948, pag. 759)	Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra
Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258 (v. <i>Legg.</i> 1948, pag. 967)	Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Legge 29 aprile 1949, n. 221 (v. <i>Legg.</i> 1949, pag. 624)	Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
Legge 6 marzo 1950, n. 104 (v. <i>Legg.</i> 1950, pag. 385)	Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313 convertito nella legge 28 maggio 1936 n. 1126, e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915 n. 1558 sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio
Legge 15 luglio 1950, n. 539 (v. <i>Legg.</i> 1950, pag. 972)	Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
Legge 10 agosto 1950, n. 648 (v. <i>Legg.</i> 1950 pag. 1198)	Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Decreto ministeriale 28 febbraio 1951	Riduzioni ferroviarie concessioni speciali VIII e IX.
Legge 4 maggio 1951, n. 306 (v. <i>Legg.</i> 1951, pag. 656)	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
Legge 4 novembre 1951, n. 1287 (v. <i>Legg.</i> 1951, pag. 1487)	Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protettiva ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile.
Legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (v. <i>Legg.</i> 1952, pag. 34)	Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli, adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.
Legge 8 aprile 1952, n. 212 (v. <i>Legg.</i> 1952, pag. 736)	Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 (v. <i>Lex</i> 1953, pag. 342)	Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.
Legge 11 aprile 1953, n. 263 (v. <i>Lex</i> 1953, pag. 734)	Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.
Legge 13 aprile 1953, n. 337 (v. <i>Lex</i> 1953, pag. 813)	Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
Legge 30 ottobre 1953, n. 841 (v. <i>Lex</i> 1953, pag. 1355)	Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.
Legge 27 dicembre 1953, n. 993 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 16)	Provvedimenti a favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria
Legge 10 aprile 1954, n. 113 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 282)	Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Legge 16 aprile 1954, n. 147 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 326)	Provvidenze a favore dei grandi invalidi fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera b) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 lettera b) della legge 1 maggio 1951, n. 306.
Decreto Presidenziale 26 giugno 1954, n. 728 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 999)	Ordinamento ed attribuzioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
Legge 31 luglio 1954, n. 599 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 833)	Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Legge 9 agosto 1954, n. 645 (v. <i>Lex</i> 1954, pag. 885)	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e disposizioni sugli esonerati dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La speciale indennità per l'accompagnatore, istituita con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, spetta ai grandi invalidi per causa di servizio che siano affetti da una delle mutilazioni od infermità che danno diritto alla indennità predetta per i grandi invalidi di guerra, nella seguente misura mensile:

lettera	A	L.	30.000
»	Abis	»	27.000
»	B	»	24.000
»	C	»	22.000
»	D	»	20.000
»	E	»	15.000
»	F	»	15.000
»	G	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti:

lettera	A	L.	27.000
»	Abis	»	24.000
»	B	»	21.000
»	C	»	19.000
»	D	»	17.000
»	E	»	12.000
»	F	»	12.000
»	G	»	9.000

L'indennità è corrisposta integralmente anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura.

ART. 2

L'assegno suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è elevato da lire 150.000 a lire 230.000 annue.

Tale assegno spetta altresì ai superinvalidi di cui all'articolo 11 con la limitazione contemplata nel 3° comma del detto articolo.

ART. 3

In luogo degli assegni di caroviveri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie spetta una « indennità di contingenza » nelle seguenti misure:

a) pensioni od assegni diretti privilegiati lire 62.640 annue;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) pensioni tabellari privilegiate dalla 3^a all'8^a categoria lire 11.040 annue;

c) pensioni od assegni privilegiati di reversibilità lire 43.440 annue.

All'indennità di contingenza si applica la disposizione di cui al 1^o comma dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

ART. 4.

L'assegno di cura spettante ai titolari, non superinvalidi, di pensioni od assegni privilegiati ordinari, per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, compete anche nel caso di categoria ottenuta per cumulo di infermità, di cui una di natura tubercolare, ancorché sospetta.

L'assegno è concesso, con le stesse norme, anche agli ex salariati titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, ed agli ex agenti delle ferrovie dello Stato titolari di pensioni eccezionali, affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile ad una categoria dalla 2^a alla 5^a o dalla 6^a all'8^a della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 5.

Ai mutilati ed invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55^o ed il 60^o anno di età, è concesso — a domanda — un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 72.000, quando i loro mezzi di sussistenza, escluso il trattamento di pensione privilegiata, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Le limitazioni per la concessione dell'assegno predetto sono identiche a quelle applicate per gli invalidi di guerra.

Per gli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati o invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di servizio, risultino ascrivibili alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente

L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'età di cui al 1° comma del presente articolo e non spetta ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione od assegno privilegiato di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto per una menomazione fisica contemplata nella tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 6.

Gli invalidi forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla 1ª, che non abbiano compiuto il 60° anno di età e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, verranno, previa accertamenti sanitari, ascritti alla 1ª categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Ai titolari di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1ª, che non abbiano compiuto il 60 anno di età e che siano incollocati, è concesso un assegno di lire 144.000 annue. Per conseguire detto assegno l'invalido deve presentare domanda corredata da un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro dal quale risulti che il richiedente è iscritto negli elenchi degli invalidi disoccupati ed è effettivamente incollocato per circostanze non a lui imputabili.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione centrale dalla quale il minorato dipendeva all'atto della cessazione dal servizio.

La pensione o assegno di 1ª categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 5, nè con il sussidio di disoccupazione finché questo sia corrisposto. Vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finché sussistono le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al 1° comma e l'assegno di cui al 2° comma, possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento

dell'Amministrazione centrale competente, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

ART. 7.

Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte in servizio e per causa di servizio l'organo superstite, ha diritto al trattamento privilegiato ordinario in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento spetta all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione o l'assegno rinnovabile per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per cause estranee al servizio, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni riportate non in servizio sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi di legge.

ART. 8.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1^a categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità.

Se la domanda, che dovrà essere indirizzata all'Amministrazione centrale competente, è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal 1^o giorno del mese successivo alla data di presentazione.

ART. 9.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità.

ART. 10.

I benefici previsti dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 spettano anche ai dipendenti civili dello Stato, titolari di trattamento privilegiato di pensione, agli ex salariati, titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, ed agli ex agenti delle ferrovie dello Stato, titolari di pensioni eccezionali.

La classificazione delle mutilazioni ed infermità si effettua applicando la tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche alle donne provviste di pensione o di assegno di 1ª categoria.

ART. 11.

Al dipendente civile o militare dello Stato, titolare di trattamento privilegiato ordinario, speciale od eccezionale, collocato a riposo, ed alla sua famiglia in caso di morte, spetta in aggiunta al trattamento stesso, ivi compresi gli assegni annessi, un assegno integratore in relazione al periodo di effettivo servizio prestato.

Se l'interessato, all'atto del collocamento a riposo ha maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, l'assegno integratore è pari all'importo della pensione ordinaria e dell'annesso assegno di caroviveri; se non ha maturato tale diritto, l'assegno integratore è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

L'assegno integratore è diminuito — ove occorra — di un importo tale che il trattamento complessivo spettante non superi l'importo del trattamento globale che sarebbe spettato qualora la minoranza fosse stata causata dal servizio di guerra.

Per le vedove e gli orfani del personale suddetto, l'assegno integratore è pari all'importo della pensione ordinaria, indiretta o di reversibilità e dell'annesso caroviveri, se il defunto aveva maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza; se non aveva maturato tale diritto, l'assegno è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima, indiretta o di reversibilità, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione.

L'assegno integratore è diminuito — ove occorra — di un importo tale che il trattamento complessivo spettante alla vedova e agli orfani non superi l'importo del trattamento globale che sarebbe loro spettato qualora il decesso fosse stato causato da servizio di guerra.

ART. 112.

Per il conseguimento da parte dei dipendenti civili e militari dello Stato di pensioni od assegni privilegiati ordinari, per infermità, lesioni o ferite in qualsiasi tempo riportate per causa di servizio, non occorre il provvedimento di collocamento a riposo e gli stessi hanno diritto di cumulare il trattamento di pensione privilegiata, speciale od eccezionale, con quello di attività di servizio, sempre che siano ancora considerati idonei alla prestazione di tale attività.

I medesimi, nonchè i dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al 1° comma del precedente articolo 11, comunque assunti o riassunti presso le Amministrazioni dello Stato, all'atto del definitivo collocamento a riposo hanno diritto al cumulo del trattamento privilegiato, speciale od eccezionale, compresi tutti gli assegni accessori con l'assegno integratore di cui al precedente articolo, di importo pari alla pensione ordinaria ed annesso assegno di caroviveri che spetterebbe in base agli anni di servizio utile prestato sia prima che dopo la decorrenza di detto trattamento privilegiato.

Qualora gli interessati, all'atto del definitivo collocamento a riposo, non abbiano maturato globalmente il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, l'assegno integratore è pari a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile prestato sia prima che dopo la decorrenza di detto trattamento privilegiato. In luogo di tale assegno è ammesso di optare per l'indennità *una tantum*.

Lo stesso trattamento compete altresì agli ufficiali del ruolo di onore, richiamati in servizio a norma dell'ultimo comma dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed ai sottufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio a norma dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anche se detti ufficiali e sottufficiali non provengano dal servizio permanente. A tal fine sono considerati utili agli effetti del calcolo dell'assegno integratore di cui al presente articolo, i servizi resi dagli iscritti nei ruoli d'onore, titolari di pensione privilegiata ordinaria, nelle Forze armate dello Stato, a domanda o con il loro consenso, o comunque quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sui rispettivi stati.

Alla vedova e agli orfani del personale suddetto spetta, in aggiunta alla pensione privilegiata indiretta o di reversibilità, un assegno integratore di importo pari alla pensione indi-

retta o di reversibilità ed annesso assegno di caroviveri che spetterebbe in base agli anni di servizio utile prestato sia prima che dopo la decorrenza del trattamento privilegiato goduto dal defunto: se questi non aveva maturato tale diritto, l'assegno è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima indiretta o di reversibilità, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

ART. 13.

L'assegno integratore di cui ai precedenti articoli 11 e 12 non è cumulabile con un trattamento di servizio attivo nè con un trattamento di pensione ordinaria a carico del bilancio dello Stato.

L'assegno integratore è riliquidato d'ufficio in relazione ad ogni modifica del trattamento ordinario di pensione o, se l'assegno stesso risulta decurtato ai sensi del disposto di cui ai commi 3° e 5° del precedente articolo 11, anche in relazione a modificazioni del trattamento di pensione di guerra.

ART. 14.

Agli effetti della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria, speciale od eccezionale, alla moglie ed ai figli, il matrimonio si considera per la vedova tempestivo in qualunque tempo contratto purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma.

Il matrimonio posteriore alle ferite, lesioni o infermità da cui sia derivata la morte del dipendente civile o militare si considera tempestivo se la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alle ferite, lesioni o infermità stesse.

ART. 15.

Alla vedova in possesso di pensione privilegiata di reversibilità è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 quando abbia raggiunto il 60° anno di età o, anteriormente, qualora sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

ART. 16.

Nei casi di reversibilità della pensione di cui al precedente articolo 11, i figli e le figlie nubili maggiorenni sono equiparati ai minorenni qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo per una infermità ascrivibile-

hile alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione dal diritto a pensione da parte del genitore.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata per un periodo di tempo non inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Se allo scadere del primo periodo l'invalidità sussiste e non è riconosciuta permanente, la pensione è prorogata per un secondo periodo di tempo che, insieme al primo, non ecceda gli otto anni. Al termine del secondo periodo, in caso di proroga, si addiverrà all'accertamento definitivo in base al quale la pensione sarà riconosciuta permanente o soppressa.

Gli accertamenti sanitari agli effetti sopra indicati, dovranno eseguirsi almeno sei mesi prima della scadenza di ogni periodo.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione privilegiata ordinaria, speciale od eccezionale.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore.

Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

ART. 17.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione privilegiata ordinaria ai genitori ed ai collaterali di un militare si verificano posteriormente alla morte del medesimo, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda di pensione deve essere presentata entro cinque anni dal verificarsi delle condizioni predette, sotto pena di decadenza.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal verificarsi delle condizioni prescritte, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa.

ART. 18.

Ai genitori in possesso di pensione privilegiata ordinaria è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 quando ab-

biano raggiunto il 65° anno di età, o anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.

L'assegno può essere congruamente ridotto alla metà nei casi di minor bisogno.

ART. 19.

Ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 16.

ART. 20.

Ai genitori del militare morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione privilegiata ordinaria è concessa una pensione speciale, nella misura di un terzo di quella spettante alla vedova o alla prole purché il defunto fosse l'unico loro sostegno.

La pensione suddetta non è cumulabile con quella spettante ai genitori stessi in caso di cessazione del diritto da parte della vedova o dei figli.

ART. 21.

Le disposizioni relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata da parte dei genitori e dei collaterali di militari, previste dai precedenti articoli e dalle norme di legge in vigore, sono estese ai genitori e collaterali dei dipendenti civili dello Stato, titolari di trattamento privilegiato di pensione, degli ex salariati titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli ex agenti delle ferrovie dello Stato, titolari di pensioni eccezionali.

ART. 22.

Entro due anni della data di pubblicazione della presente legge i militari titolari di pensione privilegiata ordinaria, con decor-

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

renza anteriore di dieci anni alla data predetta, possono presentare, per una sola volta, domanda di aggravamento.

ART. 23.

Il punto 3^o) del primo comma dell'articolo 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è così modificato:

« Le pensioni privilegiate ordinarie, speciali ed eccezionali e tutti gli assegni annessi compresi quelli personali previsti dal precedente articolo 26 ».

Ai titolari delle pensioni suddette spettano tutte le agevolazioni fiscali previste per i titolari di pensioni di guerra.

La trattenuta di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, non è effettuata sugli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, eccezionali e speciali, eccezion fatta per l'assegno integratore di cui al precedente articolo 11.

ART. 24.

Alle Commissioni mediche militari, di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento 15 aprile 1928, n. 1024-1486, partecipa con voto deliberativo un sanitario scelto fra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Parimenti prende parte con voto deliberativo alle sedute del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, un rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio; all'uopo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità di cui all'articolo 4 del citato regio decreto, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 728, tre membri su designazione dell'Unione predetta i quali sono chiamati a turno ad intervenire alle sedute del Comitato.

ART. 25.

Agli aumenti nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per egual titolo dalle leggi precedenti, viene provveduto d'ufficio con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto, con domanda all'Amministrazione centrale da cui i mutilati od invalidi dipendevano all'atto della cessazione dal servizio, entro il termine perentorio

di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge; se la domanda è presentata oltre il termine di un anno, i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

I dipendenti civili e militari dello Stato che hanno riportato, in qualsiasi tempo per causa di servizio lesioni, ferite od infermità e che sono rimasti in servizio perchè ancora idonei alla prestazione di tale attività, possono conseguire i benefici previsti dalla presente legge inoltrando domanda alla Amministrazione centrale dalla quale dipendevano all'atto dell'evento di servizio che ha causato le lesioni, ferite ed infermità stesse, entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che hanno già esercitato il diritto di opzione ai sensi delle precedenti disposizioni, gli interessati possono conseguire il nuovo trattamento presentando domanda entro il termine di cui al precedente comma.

In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420.

ART. 26

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvederà mediante

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.